



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Misura degli interessi di mora

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito di controlli

Nuovo codice doganale dell'Unione europea

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

"Controllo societario" nella disciplina del Transfer pricing

Onere probatorio nelle cessioni intracomunitarie

Riduzione dell'imponibile entro un anno dall'operazione

Inerenza dei costi di pubblicità ai fini Iva

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Sanzioni amministrative illegittime per gli amministratori

Misura degli interessi di mora

Agenzia delle entrate – Provvedimento del 27 aprile 2016, n.60535

È stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2016, protocollo n.60535, che fissa la misura degli interessi di mora per le ipotesi previste dall’art.30 del dpr 29 settembre 1973, n.602. La nuova misura, pari al 4,13% su base annua, si applicherà a partire dal 15 maggio 2016 per tutte le ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

[torna su](#)

Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito di controlli

Agenzia delle entrate – Circolare del 29 aprile 2016, n.17/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, così come modificata dal dlgs del 24 settembre 2015, n.159. L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- il contribuente non decade dal diritto alla rateazione se il versamento di una delle rate diverse dalla prima è effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva;
- si configura un’ipotesi di “lieve inadempimento” se il contribuente effettua il versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura insufficiente, per una quota non superiore al 3 per cento del totale e comunque per un importo non superiore a 10 mila euro;
- in caso di decadenza dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, la sanzione di cui all’art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471 è applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta accertata;
- in virtù del principio del *favor rei* di cui all’art.3, comma 3, del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, la sanzione aggiuntiva del 45 per cento per l’inadempimento (non lieve) nel pagamento, prevista dall’art.48-ter, comma 3, del dlgs 31 dicembre 1992, n.546, trova applicazione anche per le violazioni pregresse, sempreché alla data del 1 gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.

[torna su](#)

Nuovo codice doganale dell’Unione europea

Agenzia delle dogane – Circolare del 19 aprile 2016, n.8/D

L’Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni del nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) istituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, n.952/2013/UE, applicabile dal 1 maggio 2016. Tra le principali novità introdotte dal CDU, l’Agenzia delle dogane, in particolare, chiarisce che:

- è prevista la possibilità per chiunque di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le relazioni con le autorità doganali;
- il rappresentante doganale che soddisfa i criteri previsti dall’art.39, lett. da *a*) e *d*) del CDU (ie. *compliance* doganale e fiscale, tenuta di un adeguato sistema di scritture commerciali;

possesso del requisito della solvibilità finanziaria e di *standard* pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta) è abilitato a prestare i servizi di rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;

- è obbligatoriamente prevista la costituzione di una garanzia per tutti i regimi speciali doganali soggetti ad autorizzazione e per la custodia temporanea, presentata dal debitore (o da un terzo per suo conto) in modalità isolata o globale, in base alle necessità del debitore medesimo;
- i documenti di accompagnamento (fatture, certificati di origine, altre certificazioni, autorizzazioni, licenze) allegati alla dichiarazione doganale, richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale vengono dichiarate le merci, non saranno più obbligatori essendo sufficiente che tali atti siano in possesso del dichiarante che dovrà fornirli all'autorità doganale solo se la normativa UE lo richiede o in caso di controllo;
- l'invio della dichiarazione telematica per Import/Export è consentito solo per le merci presenti in dogana e nel luogo approvato (e quindi disponibili per eventuali controlli) e nei casi in cui si assumono come presentate (ie. sdoganamento in mare), pena la sospensione/revoca delle autorizzazioni concesse;
- al fine di consentire l'adattamento di decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche è previsto un periodo transitorio fino al 1 maggio 2019.

[torna su](#)

“Controllo societario” nella disciplina del Transfer pricing

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 aprile 2016, n.8130

La Corte di Cassazione ha chiarito che il requisito del controllo, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, non può essere ricondotto nei limiti dell'art.2359 cod. civ. e sussiste anche qualora vi siano circostanze che indicano un'influenza, anche solo potenziale, di una società sulle decisioni imprenditoriali di un'altra. Secondo la Corte, infatti, poiché presupposto fondamentale per l'applicazione della disciplina sul *transfer pricing* è il fatto che l'operazione sia posta in essere tra imprese in rapporto di controllo, il mancato richiamo alla norma civilistica della definizione di controllo societario è da intendersi come espressivo della volontà del legislatore di non vincolare la nozione di controllo “fiscale” a quella civilistica. Inoltre, ai fini della identificazione del soggetto interno cui applicare la disciplina di contrasto del fenomeno del *transfer pricing* in presenza di una situazione di controllo, l'art.110, comma 7 del Tuir utilizza il termine “impresa”, concetto che mal si attaglierebbe con quello cui fa riferimento l'art.2359 cod. civ., che tratta esclusivamente dei rapporti tra due o più “società”. Secondo la Corte, infine, in tale prospettiva il concetto di controllo circoscritto a vincoli contrattuali od azionari risulta restrittivo, non permettendo di rilevare considerazioni di carattere economico, essenziali per disciplinare un fenomeno fiscale come quello del *transfer pricing*.

[torna su](#)

Onere probatorio nelle cessioni intracomunitarie

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 aprile 2016, n.7524

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di cessioni intracomunitarie, grava sul cedente, ai sensi dell'art.2697 del cod. civ., l'onere di dimostrare con mezzi adeguati i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè, non solo la consegna della merce al vettore ma anche l'effettività dell'esportazione del bene in altro Stato membro e la propria buona fede. Secondo la Corte, infatti, la non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all'esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene fuori del territorio comunitario, viene meno qualora si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia falsa. Ne consegue, in questo

caso, che l'obbligo del cedente di assolvere successivamente l'Iva su tali beni, può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che il cedente abbia adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere per evitare la sua partecipazione ad una frode fiscale.

[torna su](#)

Riduzione dell'imponibile entro un anno dall'operazione

Corte di Cassazione – Sentenza dell'8 aprile 2016, n.6881

La Corte di Cassazione ha chiarito che il soggetto passivo Iva che abbia emesso note di credito, qualora desideri avvalersi della riduzione dell'imponibile o dell'imposta, è vincolato a preordinare, in sede di registrazione delle operazioni, la prova che la riduzione si realizzi entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile. Lo scopo perseguito dalle disposizioni del Decreto Iva, infatti, è quello di impedire forme di elusione degli obblighi del contribuente, e viene attuato per il tramite del principio di immodificabilità delle registrazioni obbligatorie (sia unilaterale, sia concordata tra le parti) fatto salvo il caso di successive variazioni dell'imponibile o dell'imposta di cui all'art.26 del Decreto Iva. Pertanto, secondo la Corte, in una legittima riduzione dell'imponibile ex art.26 del Decreto Iva, occorre indicare quei dati che risultino idonei a collegare le due operazioni (i.e. quella principale e la sua successiva variazione), ovvero attraverso la dimostrazione da parte del contribuente dell'identità tra l'oggetto della fattura originariamente registrata e l'oggetto della nota di variazione.

[torna su](#)

Inerenza dei costi di pubblicità ai fini Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 marzo 2016, n.5195

La Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine di esercitare la detrazione Iva ai sensi dell'art.19 del Decreto Iva, la valutazione dell'inerenza all'attività d'impresa dei costi sostenuti da un soggetto passivo Iva per l'acquisto di servizi pubblicitari, deve fondarsi sulla sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra l'acquisto "a monte" e le operazioni attive imponibili effettuate "a valle". Secondo la Corte, pertanto, la prova del nesso di inerenza (prova che spetta al soggetto passivo Iva) deve consistere nella dimostrazione che i costi sostenuti per gli acquisti effettuati "a monte" sono parte degli elementi costitutivi del prezzo dei beni e servizi che il soggetto passivo fornisce nell'ambito della sua attività economica.

[torna su](#)

Sanzioni amministrative illegittime per gli amministratori

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sentenza del 15 marzo 2016, n.1512/67/2016

La CTR della Lombardia ha chiarito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di una società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica e non anche agli amministratori, ancorché di fatto, ovvero consulenti della stessa, o comunque di terzi, ai sensi dell'art.7, comma 1, del dl 30 settembre 2003, n.269.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it